



PARERE MOTIVATO
n. 40 del 26 Febbraio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante Verde – Variante n.4 al Piano degli Interventi del Comune di Angiari (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”, la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo Decreto;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 26 Febbraio 2019 come da nota di convocazione in data 25 Febbraio 2019 prot. n.76990;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune Angiari con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.510983 del 14.12.2018, e con successiva nota prot. n. 7399 del 14.12.2018 acquisita al protocollo regionale al n.522900 del 21.12.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante Verde – Variante 4 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE è pervenuto il seguente parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.8637 del 25.01.19 assunto al prot. reg. al n.34124 del 25.01.19 di ARPAV,

pubblicato e scaricabile al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 5/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE L'istanza riguarda la variante parziale al Piano degli Interventi del Comune di Angiari denominata "*Variante Verde - Variante n. 4 Piano degli interventi*" ed ha ad oggetto la riclassificazione di aree edificabili che vengono private della loro originaria potenzialità edificatoria in attuazione del disposto dell'art. 7 della LR n. 4 del 16/03/2015.

In ottemperanza a quanto previsto dalla citata legge l'Amministrazione del Comune di Angiari:

- ha invitato gli aventi titolo interessati a presentare richiesta di riclassificazione di aree edificabili affinché queste possano essere private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta e rese inedificabili;
- ha valutato le istanze presentate ritenendo accoglibili tutte le richieste pervenute;
- ha adottato la Variante Verde 2018, con DCC n. 38 del 28/11/2019.

Sono state presentate richieste per modificare n. 9 ambiti.

A seguito delle valutazioni effettuate dall'Ufficio Tecnico Comunale e sulla base dei criteri espressi dalla legge regionale le istanze presentate sono state ritenute tutte accoglibili.

L'Amministrazione comunale ha ritenuto di inserire all'interno della Variante in esame anche le istanze pervenute per le annualità 2016 – 2017; per tali annualità l'Amministrazione Comunale aveva provveduto, ai sensi della LR 4/2015, a pubblicare i bandi ma le istanze, pervenute regolarmente agli atti, erano rimaste ancora da esaminare.

La Variante adottata, rispetto al previgente PI, prevede la modifica azionativa delle aree interessate con la stessa zonizzazione delle aree contigue prive di potenzialità edificatoria, ovvero la loro riclassificazione in: ZTO E "*area agricola*" (ambiti individuati nella Relazione Programmatica e nel RAP con i nn. 1-2-4-5- 6-7-8-9) e ZTO F6 "*Verde privato vincolato e aree di riserva*" (nel caso specifico dell'istanza n. 3).

L'istanza è stata valutata sia rispetto al contesto territoriale in cui viene collocata sia rispetto allo stato di diritto previsto dallo strumento di pianificazione vigente e relativa classificazione dell'area.

L'analisi condotta nel RAP dal Valutatore ha permesso di rilevare che non insorgono problemi ambientali pertinenti alla variante esaminata.



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 26 Febbraio 2019 dalla quale emerge che la "*Variante Verde - Variante n. 4 Piano degli interventi*" del Comune di Angiari non debba essere sottoposto a procedura VAS in quanto non comporta effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione VincA n. 5/2019.

Inoltre, negli ambiti riclassificati ai sensi della LR 4/2015 in aree agricole devono essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché dalla disciplina ordinaria vigente, con particolare riferimento alla limitazione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la *Variante Verde - Variante n. 4 Piano degli interventi* del Comune di Angiari in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine